

----- Statuto della Società -----

----- "GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L." -----

Articolo 1 - DENOMINAZIONE -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata:

"GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L." -----

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE -----

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali degli Enti Pubblici Locali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici e strutture di carattere sociale, educativo e formativo, socio assistenziale e socio-sanitario degli Enti Locali, ivi comprese l'esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo.

Nell'oggetto aziendale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, l'alienazione in genere, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere sociale, socio sanitario, educativo e formativo.

Ai sensi del D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute dall'Organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate al D. Lgs. N. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/93.

Articolo 3 - DURATA -----

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con Deliberazione dell'Assemblea dei soci a termini di legge.

Articolo 4 - SEDE -----

La Società ha sede legale in Nizza Monferrato (AT).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del Comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Articolo 5 - SOCI -----

Potranno assumere la qualità di socio gli Enti Pubblici Locali, nella definizione dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico



delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., le Comunità Collinari previste dalla L. R. n. 16 del 28.02.2000 ed altri Consorzi socio assistenziali che intendano avvalersi della Società per affidare ad essa lo svolgimento dei servizi sociali e socio sanitari o di altri servizi pubblici, rientranti nell'oggetto sociale. -----

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le Deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità. --

Il domicilio dei soci nei rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organo amministrativo ogni variazione relativa alla propria sede e/o domicilio. -----

Articolo 6 – CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA' -----

L'ente Pubblico o gli Enti pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tal fine qualificano la natura del controllo e le caratteristiche della Società: -----

1) i principi e le direttive promananti dallo Statuto del C.I.S.A. – ASTI SUD, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, e degli altri Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi che assumeranno la qualifica di soci; -----

2) il potere di direzione, coordinamento, supervisione e vigilanza relativamente ai più importanti atti di gestione, così come ipotizzati all'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da parte del Consorzio e degli altri Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi, che determinano un controllo gerarchico analogo a quello esercitato sugli organi interni dei soci, talché la società non possieda alcuna autonomia decisionale in relazione agli importanti atti di gestione e si configuri quindi come un'entità aziendale solo formalmente distinta dagli Enti affidanti. -----

Nel rispetto dei prefigurati presupposti di cui al modulo gestorio del presente Statuto: -----

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi soci viene garantita dal presente Statuto sociale, dal Contratto di servizio e dalla Carta dei servizi; -----

- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi titolari di quote sociali, così come previsto nel presente Statuto sociale e nel Contratto di servizio; -----

- la Società realizza la parte più importante della propria attività con le collettività di cui agli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi che la controllano; -----

- la Società è partecipata totalmente da Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi. -----

In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modulo gestorio "in house", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della Società agli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi di riferimento, si precisa inoltre che: -----

- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo quantitativo eco-

economico-finanziario con frequenza minimale semestrale a livello di conto economico, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione finanziaria e complessiva e la relativa analisi degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione annuale; -----

la relazione infrannuale, da illustrarsi e da valutarsi in Assemblea del C.I.S.A. - ASTI SUD, evidenzierà in termini di controllo qualitativo le proposte ed i piani di azione e dovrà risultare particolarmente incentrata sugli obiettivi di efficienza e di efficacia ricompresi nel Contratto di Servizio e nella Carta dei Servizi. -----

Il controllo e la vigilanza interesserà nel concreto, oltre ai conti annuali della Società, anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la razionalità dell'amministrazione corrente. -----

L'attività di controllo gestionale e di controllo contabile dell'organo di controllo di cui all'art.15 sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale, richiamati nel presente Statuto. -----

Articolo 7 - CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale della società di cui al presente Statuto è di € 111.112,00 (centoundicimila centododici). -----

In caso di aumento di capitale, potranno essere accettati conferimenti unicamente da parte di soggetti caratterizzati dalle qualifiche di cui al precedente art. 5). -----

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi (purché Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi) di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter del Codice Civile. -----

La relativa Deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione, ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. -----

Articolo 8 - TRASFERIMENTO QUOTE -----

Le quote sono trasferibili in conformità alla legge e nel rispetto del presente Statuto unicamente ad Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi, previa comunicazione all'Organo amministrativo. -----

La trasferibilità totale o parziale delle quote sociali è soggetta alle seguenti limitazioni: -----

- il socio che intende alienare la propria quota o il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale; -
- ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale; -----
- l'offerta di vendita deve essere comunicata all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento; -----
- l'Organo amministrativo comunicherà la proposta di vendita a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; -----
- l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al servizio postale non oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto. Se entro

detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di centottanta giorni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto al punto seguente. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'opzione ai soci prima di alienare la propria quota. -----

Il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto. -----

Articolo 9 – TITOLI DI DEBITO -----

La Società potrà emettere titoli di debito nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. -----

Articolo 10 – FINANZIAMENTO DEI SOCI -----

I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, anche di carattere infruttifero. -----

Possono versare somme a titolo di finanziamento infruttifero della Società unicamente i soci che siano titolari di una quota di partecipazione al capitale pari al 2% dello stesso e che siano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi. -----

Articolo 11 – COSTI SOCIALI -----

Ad inizio d'anno la Società approva il Bilancio Economico di Previsione annuale (budget); in tale documento vengono prefigurati i risultati economici dei vari servizi gestiti, determinando l'ammontare dei trasferimenti finanziari a carico dei soci, al fine di sopperire ai costi sociali dei Servizi affidati. --

Gli Enti Locali Soci, a loro volta, mediante l'approvazione del documento previsionale in questione e delle prospettate variazioni di bilancio infra-annuali, determineranno pro-quota l'ammontare degli stanziamenti da evidenziare e formalizzare nei loro Bilanci finanziari di previsione annuali e da erogare alla Società. -----

Articolo 12 – ASSEMBLEA – DECISIONI DEI SOCI -----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue Deliberazioni, assunte in conformità alla legge o al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----

L'Assemblea sarà competente a deliberare sulle seguenti materie: -----

- assunzione di nuove attività o di nuovi servizi da parte della Società; -----
- acquisti e alienazioni immobiliari; -----
- impegni di spesa pluriennali superiori a € 2.500.000,00 (euro duemilioni-cinquecentomila). -----

In particolare, all'Assemblea spetta la formulazione di indirizzi di programmazione, di vigilanza e controllo, sia sulla gestione straordinaria che sulla gestione ordinaria della Società. -----

Le Assemblee saranno convocate a cura degli Amministratori mediante avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo o al revisore; sono considerate idonee anche le trasmissioni via fax o tramite e-mail. -----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia), del giorno, e dell'ora dell'adunanza e l'elenco del-

le materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno. -----

Nell'avviso di prima convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione. -----

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con avviso di almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. -----

Saranno tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero organo di controllo o il revisore, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

Hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di socio o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (ovvero di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese; possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale sulla partecipazione che attribuisce il diritto di voto) ai quali spetta il diritto di voto. -----

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona all'uopo munita di delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe conferite dai soci ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea. -----

Gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore e i dipendenti della Società non possono in nessun caso rappresentare i soci in Assemblea. -----

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dalla persona designata dall'Assemblea. -----

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dagli intervenuti. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte dal Notaio. -----

Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, salvo che il verbale venga redatto da un Notaio, alla cui designazione provvede in tal caso il Presidente. -----

I soci esprimeranno le proprie decisioni sempre in forma collegiale. -----

Articolo 13 – ORGANO AMMINISTRATIVO -----

Ai sensi della normativa pro tempore in vigore (attualmente D.Lgs. 175/2016) la Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. -----

L'Assemblea della società può disporre che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, il tutto in conformità e osservanza di quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria pro tem-



pore in vigore e in particolare da quanto previsto all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016. -----

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi da ritenere comunque sottoposti ai vincoli e controlli comportamentali ed operativi previsti e derivanti dalle norme segnatamente contenute nell'art. 6 "Controllo sulla gestione della Società" del presente Statuto, fatte salve le competenze comunque riservate all'Assemblea dei soci e, in generale, dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto. -----

L'Amministratore Unico ovvero, qualora si verifichi la fattispecie, i componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un triennio o per il periodo inferiore eventualmente stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile. -----

L'Amministratore Unico (ovvero, qualora si verifichi la fattispecie, il Consiglio di Amministrazione), è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dall'Assemblea, la quale deve altresì attenersi ai criteri di individuazione di cui alla legge 120/2011. -----

Qualora si verifichi la fattispecie, il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, entrambi rieleggibili e, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente stesso, ricorrendone l'opportunità, può nominare un Amministratore Delegato, attribuendogli deleghe di gestione e stabilendone i relativi poteri; queste deleghe gestorie sono attribuite sempre previa deliberazione dell'assemblea. -----

Il Vicepresidente, qualora nominato, svolge esclusivamente funzioni di sostituto del presidente in caso di sua assenza e impedimento, senza compenso alcuno. -----

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri si intenderà cessato l'intero Consiglio e l'Organo di controllo dovrà prontamente provvedere agli incombenenti di legge e alla convocazione dell'Assemblea. -----

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione, al Presidente oppure all'Amministratore Unico. -----

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori, ivi compresi l'amministratore Unico o il Presidente, sia gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, sia trattamenti di fine mandato. --

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Qualora si verifichi la fattispecie, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente dai restanti due Amministratori o dall'organo di controllo o dal revisore. -----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata trasmessa almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con telefax e/o tramite e-mail da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Consigliere ed a ciascun membro dell'organo di controllo o al revisore. -----

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e l'organo di controllo o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione di

gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale recante la sottoscrizione del Presidente e del segretario. -----

Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. L'organo amministrativo nomina un segretario scelto al di fuori dei suoi componenti. -----

Articolo 14 – FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE -----

La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, è attribuita all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione. ---

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione per impedimento o assenza del Presidente, la firma e la rappresentanza spettano al Vicepresidente. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, spettano al Consigliere delegato nei limiti della delega. -----

Articolo 15 – ORGANO DI CONTROLLO. -----

La Società nomina un organo di controllo o un revisore legale. -----

Tale organo sarà nominato, retto e funzionante a norma di legge. -----

L'organo di controllo oppure il revisore legale vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e controllo, chiedendo altresì notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale oppure su determinati servizi ed esercitano la revisione legale. -----

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere all'organo di controllo oppure al Revisore legale. -----

Articolo 16 – ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI -----

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. -----

Il Bilancio annuale deve essere redatto in conformità alla legge e dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano il Bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio dovranno essere così ripartiti: -----

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del Bilancio a cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva tutto o in parte detti utili. -----

Articolo 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un liquidatore determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

In base ai criteri definiti dal D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 3 del D.lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea

può disporre che la liquidazione sia condotta da un collegio di liquidatori composto da tre o cinque membri al quale si applicano in quanto compatibili le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione. L'assemblea determinerà a chi spetta la rappresentanza della società nonché i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo collegiale. -----

Per quanto attiene al Bilancio finale di liquidazione ed i criteri del piano di riparto valgono le norme previste all'art. 2492 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 18 – DIRITTO DI RECESSO -----

Ha diritto di recedere dalla Società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la revoca dello stato di liquidazione, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3 del Codice Civile. -----

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel Libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori, oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima. -----

A tal fine l'Organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. -----

Gli Amministratori dovranno comunicare senza indugio al Registro delle Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la Deliberazione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. -----

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, nonché i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 del Codice Civile. -----

Alla luce della citata natura della Società ed atteso che la relativa utenza non è trattenuta dalla Società, ma segue il diverso affidamento deciso dall'Ente Pubblico ex socio, nella ipotesi di recesso, al socio recedente non spetterà alcun avviamento. -----

Articolo 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, fra l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione o fra detti Organi o i membri di tali Organi o fra alcuni di tali soggetti od Organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente in base alla sede della società, decorsi venti giorni dall'invito. -----

L'arbitrato sarà rituale e si svolgerà ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codi-

ce di Procedura Civile. -----

Articolo 20 – NORME FINALI E RINVIO -----


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia. -----

In originale firmato: -----

- Tonino SPEDALIERI -----

- Maurizio CAVANNA Notaio. -----

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e consta di fogli sette rilasciata da me Dottor Maurizio Cavanna, Notaio in Asti, ad uso amm. unificata Asti, li 12 gennaio 2017



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Maurizio Cavanna'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' at the top and 'MAURIZIO CAVANNA' at the bottom, with a star in the center. The signature and seal are positioned over the text of the document.